

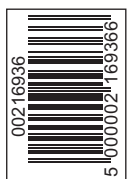
AMMINISTRAZIONE & FINANZA

2017

12

- L'ausilio dei report nella valutazione dell'ammortamento delle immobilizzazioni
 - Lavori in corso su ordinazione e derivazione rafforzata
 - Country-by-country report: obblighi leggeri per le entità italiane di gruppi U.S. e svizzeri
 - Il calcolo dell'ACE: nuove disposizioni attuative
 - L'assemblea nelle società quotate: alcuni spunti sulla (nuova) prospettiva comunitaria
 - La relazione degli amministratori nei casi di insufficienza patrimoniale
 - Proprietà intellettuale e open innovation: le strategie per l'innovazione delle aziende
 - La valutazione d'azienda basata sui multipli di imprese comparabili: un caso
 - La nuova relazione di revisione
- Inserto**
- Metamorfosi di un Piano Industriale per un gruppo bancario

Anno XXXII - Dicembre 2017 - n. 12 - Direzione e Redazione: Viale dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

RINNOVI RIVISTE 2018

*La dottrina più ricca,
le firme più autorevoli.
Un altro anno con te.*



Rinnova le tue riviste Wolters Kluwer:
carta o digitale, la qualità di sempre
e la possibilità di ricercare **tutta**
la dottrina di tuo interesse in oltre
70 riviste e più di 2.500 libri!

RINNOVA SUBITO I TUOI ABBONAMENTI SU:
WWW.EDICOLAPROFESSIONALE.COM/RINNOVI

ALTRI VANTAGGI TI ASPETTANO

Puoi rinnovare i tuoi abbonamenti anche tramite bollettino postale, chiamando il Numero Verde 800.916.935 o contattando il tuo agente di fiducia, trovi l'elenco completo su: www.shopwki.it/agenzie

Affrettati l'offerta è valida solo fino al 15 dicembre 2017.

Bilancio&Reddito

Principi contabili nazionali

Lavori in corso su ordinazione e derivazione rafforzata

L'OIC 23 "Lavori in corso su Ordinazione" è uno dei principi contabili che è stato coinvolto nell'ultimo anno nel processo di ammodernamento e di aggiornamento del set dei documenti contabili. La nuova versione dell'OIC 23 puntualizza che nel caso della commessa completata i ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato. Il presente lavoro passa poi in rassegna le implicazioni contabili del nuovo documento soffermandosi soprattutto sull'utilizzo del criterio della percentuale di completamento specialmente come strumento che permette una migliore rappresentazione dei ricavi in base al loro stato di avanzamento. Analizza infine le implicazioni fiscali della c.d. derivazione rafforzata per le commesse ultrannuali e soprattutto per quelle infrannuali.

di Lorenzo Neri e Stefano Guidantoni

Agevolazioni fiscali

Il calcolo dell'ACE: nuove disposizioni attuative

Il D.M. 3 agosto 2017 contiene le nuove disposizioni attuative della disciplina ACE, riscritte a seguito di una revisione organica dell'istituto, con una particolare attenzione agli effetti dell'adozione dei nuovi principi contabili OIC e al nuovo meccanismo di calcolo dell'agevolazione per i soggetti IRPEF. Il Decreto prevede inoltre due specifiche norme di salvaguardia, finalizzate a garantire la validità dei comportamenti diffusi adottati dai contribuenti fino al periodo d'imposta 2016 ed in alcuni casi anche al 2017.

di Alberto Cirillo e Carmen Atzeni

Reporting

Country-by-country report: obblighi leggeri per le entità italiane di gruppi U.S. e svizzeri

Gli Stati Uniti e la Svizzera hanno recentemente approvato gli strumenti di scambio automatico del country-by-country report con l'Italia, garantendo inoltre la possibilità di invio volontario del country-by-country report per le Controllanti Capogruppo residenti in U.S. e Svizzera anche prima dell'entrata in vigore ufficiale degli obblighi di rendicontazione prevista dalle loro legislazioni nazionali. L'efficacia degli accordi di scambio comporta una riduzione sostanziale degli obblighi di compliance delle entità italiane appartenenti a gruppi multinazionali con Controllante Capogruppo residente in U.S. o Svizzera, seppur permangano alcuni dubbi interpretativi.

di Antonio Borrelli, Giovanni Canton e Valentina Biondo

Amministrazione & Finanza**REDAZIONE**

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsos Redazione Amministrazione&Finanza

Casella Postale 12055 –
20120 Milano
telefono 02.82476.085 –
telefax 02.82476.227

e-mail

Redazione.amministrazione
efinanza.ipsos@wki.it

7**AMMINISTRAZIONE**

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella Postale 12055 –
20120 Milano
telefono 02.824761 –
telefax 02.82476.799

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Viale dei Missaglia, n. 97,
Edificio B 3 – 20142 Milano (MI)

14**DIRETTORE RESPONSABILE**

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Paola Boniardi, Elena Rossi,
Agnese Trentalance

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsos

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services
Pvt. Ltd.

22**STAMPA**

GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese
(MI) - Tel. 02/99952

dicembre 2017

PUBBLICITÀ:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolters
kluwer.com
www.wolterskluwer.itStrada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI),
Italia**Autorizzazione**Autorizzazione del Tribunale
di Milano
n. 618 del 16 dicembre 1985
Tariffa R.O.C.:
Poste Italiane Spa -
Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale
della Stampa con il n. 3353
vol. 34 Foglio 417
in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702**ABBONAMENTI**Gli abbonamenti hanno durata
annuale, solare:
gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza
di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare
a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti:
tel. 02/824761; - e-mail:
servizioclienti.ipsoa@wolters-
kluwer.com -
www.ipsoa.it/servizioclienti
Compresa nel prezzo
dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista,
consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/
amministrazionefinanza
Italia annuale: € 320,00
Estero annuale: € 640,00
Prezzo copia: € 32,00
Richiesta di abbonamento:
scrivere o telefonare a:
IPSOA, Ufficio vendite
Casella postale 12055
20120 Milano
Telefono 02.82 47 6.794
Telefax 02.82 47 6.403**DISTRIBUZIONE**Vendita esclusiva per
abbonamento Il corrispettivo
per l'abbonamento a questo

Ammortamento

L'ausilio dei report nella valutazione dell'ammortamento delle immobilizzazioni

Il presente lavoro attraverso la presentazione e lo studio di un caso di un'azienda operante in un contesto ad elevata ciclicità (settore orafa) offre lo spunto per una riflessione ove i redattori del bilancio redigeranno il report del piano di ammortamento flessibile delle immobilizzazioni secondo la logica della verifica prospettica della capacità di ammortamento.

*di Paolo D'Amico***26**

Operazioni sul capitale

Relazione degli amministratori nei casi di insufficienza patrimoniale

In presenza di perdite tali da intaccare di oltre un terzo il capitale sociale, gli artt. 2446 e 2447 del Codice civile in caso di S.p.A. e 2482-bis e 2482-ter in caso di S.r.l., prevedono che gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ai soci una "relazione sulla situazione patrimoniale della società". Con il presente contributo si propone un modello di relazione che va oltre il "semplice" bilancio intermedio.

*di Andrea Panizza e Gilberto Montecchi***35****Governo d'impresa**

Principi di revisione

La nuova relazione di revisione

La Riforma Europea della Revisione diventerà pienamente operativa con i bilanci 2017 dopo che nell'agosto dell'anno scorso sono stati recepiti in Italia la Direttiva UE 56 ed il Reg. 537 del 2014. Tra gli effetti più evidenti della Riforma, la nuova relazione di revisione avrà un contenuto più ampio, maggiormente informativo e "taylorizzato" sulla società sottoposta a revisione.

*di Francesco Ballarin***46**

Corporate governance

Assemblea nelle quotate: spunti sulla (nuova) prospettiva comunitaria

Gli azionisti - specie di minoranza - possono svolgere nei sistemi a proprietà concentrata un ruolo essenziale al fine di assicurare una buona governance in funzione preventiva, segnaletica per gli amministratori e per il mercato in caso di assenso, dissenso e astensione rispetto alla gestione, nonché in caso di veto su operazioni straordinarie di denuncia di gravi irregolarità. La Direttiva azionisti, attuata con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (e successive modifiche) aveva introdotto/affinato alcuni istituti volti a proteggere gli interessi dei partecipanti al capitale. Nel presente lavoro si cercherà de iure condendo di analizzare la possibile evoluzione

della materia alla luce della recente Direttiva 2017/828/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017.

di Leonardo Marroni

52

Pianificazione e controllo

Programmazione e controllo

Proprietà intellettuale e open innovation: le strategie per l'innovazione delle aziende

L'articolo si propone di illustrare le principali forme di tutela dei diritti della proprietà intellettuale nell'era dell'open innovation, un paradigma che ha cambiato il modo di fare impresa. Di fronte alle nuove dinamiche nella circolazione delle conoscenze e delle risorse, insieme all'aumento degli attori presenti sul mercato, per ottenere i migliori benefici dell'open innovation è importante attuare una vera e propria strategia proattiva nella gestione delle risorse e dei diritti della proprietà intellettuale.

di Gianluca Satta

57

Finanza aziendale

Valutazione d'azienda

La valutazione d'azienda basata sui multipli di imprese comparabili: un caso

In quest'articolo sarà esposto sinteticamente il metodo di valutazione d'impresa basato sui multipli di imprese comparabili. Il metodo sarà applicato nella misurazione dell'enterprise value e dell'equity value dell'impresa ABC SpA.

di J. Nicolàs Ubago Vivas e Marco Ubago Leardini

66

Inserto

Metamorfosi di un Piano Industriale per un gruppo bancario

Premessa – Gli stress test e l'avvio del Piano Industriale – Il Piano Industriale 2016 - 2019 – L'“operazione” quale presupposto per l'avvio del primo Piano Industriale – Le linee guida del Piano triennale – La cronistoria degli eventi che hanno determinato l'abbandono del Piano Industriale – La Delibera Consob di sospensione delle negoziazioni su azioni e obbligazioni di BMPS – Le disposizioni urgenti del “salva risparmio” – La ricapitalizzazione precauzionale – Il Piano di ristrutturazione 2017-2021 – Il taglio dei costi e la redditività attesa – La cessione degli NPL – Gli obiettivi a tendere

di Riccardo Russo

III

periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

L'IMPRESA NEI MERCATI ESTERI

GUIDA ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

di Alessio Gambino, Mariella Di Pinto

Gli autori tracciano le **linee guida per espandersi** con efficacia nei **mercati esteri**.

Il volume aiuta **professionisti, consulenti, manager, imprenditori** a districarsi tra i concetti e le teorie economiche che presiedono allo sviluppo economico delle PMI che desiderano internazionalizzarsi, mettendo in evidenza:

- le **tecniche** e le **nozioni di base** per poter affrontare la sfida della competizione internazionale,
- gli **schemi** e le **procedure** per poter intraprendere un percorso non semplice nelle sue applicazioni concrete.



Lavori in corso su ordinazione e derivazione rafforzata

di Lorenzo Neri (*) e Stefano Guidantoni (**)

L'OIC 23 "Lavori in corso su Ordinazione" è uno dei principi contabili che è stato coinvolto nell'ultimo anno nel processo di ammodernamento e di aggiornamento del set dei documenti contabili. La nuova versione dell'OIC 23 puntualizza che nel caso della commessa completata i ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato. Il presente lavoro passa poi in rassegna le implicazioni contabili del nuovo documento soffermandosi soprattutto sull'utilizzo del criterio della percentuale di completamento specialmente come strumento che permette una migliore rappresentazione dei ricavi in base al loro stato di avanzamento. Analizza infine le implicazioni fiscali della c.d. derivazione rafforzata per le commesse ultrannuali e soprattutto per quelle infrannuali.

Introduzione

Nel corso del 2016 sono state molte le novità introdotte: dalla modifica dei prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico e introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario come schema primario di bilancio, all'iscrizione al valore corrente dei derivati in bilancio (1) e all'introduzione del metodo di valutazione del costo ammortizzato (2).

A ottobre 2017 il Consiglio di Gestione dell'OIC ha poi pubblicato in consultazione la bozza di OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" e le proposte di emendamenti ad alcuni dei principi contabili pubblicati nel 2016 (3).

Tra i principi che hanno subito cambiamenti e modifiche nello scorso anno è compreso anche l'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione".

I lavori in corso su ordinazione sono contratti per la realizzazione di un bene, di una combinazione di beni oppure per la fornitura di beni/servizi non di serie e che insieme formano un unico progetto.

Pur non esistendo una formula contrattuale assoluta per qualificare ciò che contabilmente viene qualificato come commessa, i lavori in corso su ordinazione sono individuati in base alla c.d. dottrina aziendalistica e ai principi contabili da questa elaborati.

Tale tipologia di lavori viene individuata nei contratti di durata ultrannuale o infrannuale redatti per la realizzazione di opere (o di un

complesso di opere) o la fornitura di beni o servizi non di serie che formino un unico progetto.

Il nuovo OIC 23 chiarisce meglio rispetto alla precedente versione che nel caso della commessa completata i ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato.

Il nuovo principio fornisce chiarimenti su alcuni possibili vantaggi relativi all'utilizzo del criterio della percentuale di completamento: soprattutto in termini di migliore rappresentazione dei ricavi in base al loro stato di avanzamento. Si evidenzia anche l'importanza di adottare un sistema efficace di previsione e di rendicontazione interna; un processo che possa rivestire caratteristiche differenti in

Note:

(*) Birkbeck University of London, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

(**) Professore a contratto di Contabilità Internazionale - Università di Firenze, Studio Gagliano & Associati

(1) Si veda PWC (2017).

(2) Si veda L. Neri - S. Guidantoni (2017).

(3) OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio; OIC 13 - rimanenze; OIC 16 - Immobilizzazioni materiali; OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto; OIC 19 - Debiti; OIC 21 - Partecipazioni; OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali; OIC 25 - Imposte sul reddito; OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio; OIC 32 - Strumenti finanziari derivati.

Principi contabili nazionali

base al criterio di valutazione e delle metodologie applicative seguite.

In caso di perdita sulla commessa, la nuova versione richiede di stornare la perdita prevista dal valore delle rimanenze fino a totale azzeramento del valore della commessa e, quindi, di iscrivere in bilancio un apposito fondo solo per la parte che non trova copertura nella stessa.

Aspetti civilistici

In generale la qualifica di lavori in corso su ordinazione deriva dalla presenza di alcune caratteristiche fondamentali (4):

- carattere formale: deve esistere un apposito contratto (di appalto, di vendita di cosa futura, ecc.) stipulato con il committente;
- durata: ultrannuale o infrannuale;
- oggetto: realizzazione di opere (beni o servizi) scaturenti da un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, in base alle specifiche tecniche indicate.

Il principio contabile regola anche la fattispecie in cui un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa, ovvero quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione;
- le commesse sono correlate in modo da fare parte praticamente di un unico progetto con un margine di profitto globale;
- le commesse sono finalizzate simultaneamente o in sequenza continua;
- i piani economici delle commesse mostrano costi comuni.

L'OIC 23 considera anche il caso di una commessa che si riferisce a varie opere o varie fasi: in questa fattispecie si possono utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi maturati su di esse ovvero per valutare le opere svolte per tali fasi, purché si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- il contratto prevede fasi o opere chiaramente distinte;
- ciascuna fase od opera è stata oggetto di offerte separate e vi è relativa documentazione;
- è possibile identificare in modo chiaro sia i costi che i ricavi di ciascuna fase od opera;
- l'attribuzione di margini diversi alle singole fasi od opere del contratto evidenzia situazioni di mercato con i diversi gradi di rischio o del rapporto domanda-offerta;

• i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto devono generare margini comparabili con quelli che si otterrebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza;

• l'eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole fasi od opere come praticati in trattative indipendenti e separate degli stessi è legato alla riduzione dei costi riferita all'esecuzione combinata delle varie fasi od opere.

Le commesse hanno "durata normalmente ultrannuale" (OIC 23 paragrafo 5), laddove "per lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale si intende un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi" (OIC 23 paragrafo 6) e "per durata si intende il tempo che intercorre tra la data d'inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto" (OIC 23 paragrafo 6). Le commesse possono avere tuttavia anche durata infrannuale con date di inizio e di realizzazione dei beni e servizi inferiori ai 12 mesi di distanza.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione che possono essere applicati sono il "criterio della commessa completata" e il "criterio della percentuale di completamento". Il primo si caratterizza per la rilevazione dei lavori in corso al costo, l'iscrizione del ricavo e il conseguente margine, solo quando ultimati mentre il secondo prevede la "valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori" (OIC 23 paragrafo 51), rispettando il principio di competenza.

Viene concessa flessibilità e discrezionalità permettendo al redattore del bilancio di utilizzare simultaneamente per differenti categorie sia il criterio della percentuale di completamento che quello della commessa a patto che i criteri di valutazione vengano applicati in

Nota:

(4) Si veda Quagli (2014).

modo costante nel tempo e siano coerenti per gruppi omogenei di commesse (5).

In queste situazioni, la modifica nell'applicazione del principio contabile da metodo della commessa completata a metodo della percentuale di completamento, e viceversa, costituisce un cambiamento di principio contabile che deve essere trattato secondo quanto previsto dall'OIC 29 - "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Anche se è possibile applicare, in alternativa al metodo della percentuale di completamento, il criterio della commessa completata, è necessario che questo procedimento non determini effetti distorsivi (6).

Le ragioni che hanno indotto l'OIC 23 a raccomandare l'applicazione del criterio della percentuale di completamento sono che:

- si tratta del criterio che soddisfa meglio il requisito della competenza economica;
- non viola il principio di prudenza perché il diritto al corrispettivo deve risultare da un contratto vincolante, e il risultato della commessa deve essere stimabile in modo attendibile;
- necessita della "ragionevole certezza" del corrispettivo e deve tenere conto di eventuali perdite in corso di maturazione.

Il criterio non viola il principio della prudenza e della realizzazione in quanto vi è un diritto al ricavo (corrispettivo) maturato derivante dall'esistenza di un contratto, ovvero dall'obbligo del committente di pagare il corrispettivo.

È opportuno ricordare che in base al punto 43 dell'OIC 23 sussistono dei requisiti essenziali per poter adottare il criterio della percentuale di completamento:

"1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;

2) il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;

3) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);

4) il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato."

Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte deve essere applicato il criterio della commessa completata, dato che l'individuazione del risultato della commessa effettuata sulla base di dati consuntivi non consente l'imputazione del risultato in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinando andamenti irregolari dei risultati d'esercizio in quanto non possono riflettere correttamente l'attività svolta dall'appaltatore. In base al punto 52 dell'OIC 23 "La rilevazione a ricavo (voce A1 del conto economico) è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Tale certezza normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori (SAL) predisposti in contraddittorio con il committente e accettati dallo stesso committente."

Al paragrafo 62 successivamente l'OIC individua i metodi che possono essere utilizzati per determinare lo stato di avanzamento in base alla percentuale di completamento:

- metodi che si basano sui valori o dati di carico della commessa: metodo del costo sostenuto e metodo delle ore lavorate;
- metodi che si basano sulla misurazione della produzione effettuata: metodo delle misurazioni fisiche e metodo delle unità consegnate.

La derivazione rafforzata

Il D.L. n. 244/2016 ha significativamente modificato l'impianto concettuale di determinazione della base imponibile dei soggetti IRES che redigono il bilancio secondo le regole del Codice civile. Il nuovo art. 83 del T.U.I.R. dispone infatti che:

"Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni

Note:

(5) Punto 63 OIC 23 "il metodo prescelto per determinare lo stato di avanzamento è applicato in modo costante sia nel tempo sia, in presenza di tipologie simili di commesse, nell'ambito della stessa impresa."

(6) Documento ODCEC novembre 2015.

Principi contabili nazionali

del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente Sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”.

Di fatto, il nuovo testo dell'articolo citato determina l'applicazione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e degli OIC.

Con le modifiche apportate al T.U.I.R. sopra illustrate, viene introdotto, anche per i soggetti OIC, un sistema di determinazione della base imponibile che risulta fortemente ancorato ai valori presenti nel bilancio: per i soggetti IAS-*adopter* tale approccio fu chiamato “derivazione rafforzata”.

Tale principio sovverte la precedente impostazione in forza alla quale i criteri di redazione di bilancio avevano rilevanza fiscale nei soli casi in cui erano conformi alla rappresentazione giuridico-formale dei fatti di gestione. Ora, invece, ciò che viene imputato a conto economico assume valore fiscale (con eccezione di quanto successivamente andremo ad analizzare), purché rilevato in forza della corretta applicazione dei principi contabili.

Detta rilevanza non è tuttavia assoluta; l'art. 83 del T.U.I.R. dispone che ai fini fiscali valgono “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”.

Proprio il confinare la rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e non a tutte le risultanze economiche porta a definire la derivazione dal bilancio come “rafforzata” e non “piena”; non assumono infatti valore i fenomeni valutativi, che mantengono un riconoscimento fiscale nei limiti di quanto stabilito nello stesso T.U.I.R.

In altri termini, e riprendendo quanto disposto nel Regolamento IAS, le conseguenze prime di tale inversione di rotta nella determinazione dell'imponibile degli OIC-*adopter* sono due:

- in merito alla determinazione del reddito d'impresa, assumono rilevanza “gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma”;
- non trovano più applicazione i principi giuridico-formali di determinazione del reddito

Il D.L. n. 244/2016 ha significativamente modificato l'impianto concettuale di determinazione della base imponibile dei soggetti IRES che redigono il bilancio secondo le regole del Codice civile.

imponibile fissati nell'art. 109 del T.U.I.R., primo e comma 2 (art. 2 D.M. n. 48/2009).

Prima di entrare nel merito delle questioni fiscali attinenti la valutazione delle commesse nel quadro della derivazione rafforzata, merita puntualizzare gli elementi essenziali delle nuove regole fiscali

per i soggetti OIC (non micro).

Qualificazione

Il fenomeno della “qualificazione” consiste nell'esatta individuazione dell'operazione aziendale realizzata e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.

“La qualificazione delle operazioni aziendali discende, pertanto, dall'interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui esse derivano; più in particolare, essa consente di individuare il “modello” giuridico-negoziale cui ricondurre ciascuna operazione aziendale, in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che essa determina.” (7)

Sulla base dello schema giuridico-negoziale individuato secondo i principi contabili è possibile verificare se e con quali modalità l'operazione analizzata generi flussi reddituali - positivi e/o negativi (in termini di ricavi, plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) - per l'impresa ovvero se, diversamente, rappresenti una mera manifestazione patrimoniale.

La stessa circolare n. 7/E del 2011 distingue tra due ordini di qualificazioni:

- operazioni con effetti reddituali: si tratta di operazioni la cui qualificazione, secondo la rappresentazione OIC *compliant*, vi associa implicazioni reddituali (positive o negative), e quindi effetti sull'imponibile fiscale;
- operazioni con effetti esclusivamente patrimoniali: queste operazioni, secondo la loro qualificazione, generano unicamente movimentazioni di patrimonio netto e non hanno quindi implicazioni sul piano fiscale.

Nota:

(7) Circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E.